



Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra di Diritto dell'Unione europea

**LA PRIMA SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA SUL RECESSO DALL'UNIONE
EUROPEA**

RELATORE

Prof. Roberto Baratta

CANDIDATO

Giulio Massimo Grazioli

MATRICOLA

087772

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE.....pag.6

CAPITOLO I IL CONTESTO STORICO

1.1 Il referendum.....pag.8

1.2 Il governo di Theresa May.....pag.11

CAPITOLO II L'ARTICOLO 50 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E LA QUESTIONE DEL POTERE DI REVOCA DELLA NOTIFICA DI RECESSO

2.1 L'originalità della disposizione sul recesso di uno Stato membro
dall'Unione europea.....pag.15

2.2 La volontà unilaterale dello Stato per avviare il meccanismo di
recesso.....pag.16

2.3 Il negoziato tra lo Stato recedente e l'Unione.....pag.17

2.4 La mancanza di una norma esplicita relativa alla notifica dell'intenzione
di voler recedere dall'Unione europea.....pag.19

CAPITOLO III

LA SENTENZA WIGHTMAN

3.1 La necessità di una pronuncia pregiudiziale.....pag.23

3.2 Le argomentazioni del Consiglio e della Commissione.....pag.25

3.3 La decisione della Corte.....pag.28

3.4 Il principio di buona fede.....pag.29

3.5 Il principio di leale cooperazione.....pag.31

CAPITOLO IV
IL GOVERNO DELLA BREXIT

4.1 L'ascesa di Boris Johnson.....	pag.33
4.2 Il contenuto dell'accordo.....	pag.34
4.3 Il confine irlandese.....	pag.38
CONCLUSIONE.....	pag.40
ABSTRACT.....	pag.42
BIBLIOGRAFIA.....	pag.47
SITOGRAFIA.....	pag.49
GIURISPRUDENZA.....	pag.53

ABBREVIAZIONI

art.: articolo

CIG: Corte Internazionale di Giustizia

CE: Comunità europea

CEE: Comunità economica europea

CGUE: Corte di giustizia dell'Unione europea

CVDT: Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

TUE: Trattato sull'Unione europea

UE: Unione europea

UK: United Kingdom

INTRODUZIONE

Diversi avvenimenti dell'ultimo decennio hanno denotato chiaramente un periodo di crisi per l'Unione europea. Uno degli aspetti principali di quest'ultimo è senza dubbio rappresentato dal recesso del Regno Unito dall'Unione deciso attraverso un referendum consultivo il 23 giugno del 2016. Durante quel periodo la sentenza Wightman ha posto alla luce la possibilità, fino ad allora incerta, di non uscire dall'Unione.

Tale aspetto non era ben definito dall'art 50 del TUE ponendo in tal modo alla luce diversi scenari incerti. Alcuni sostenevano la possibilità di revocare la già avanzata notifica dell'intenzione di voler recedere dall'Unione europea, con volontà unilaterale da parte del Regno Unito, prima della ratifica dell'accordo di recesso. Altri pensavano invece che, seppur detta revoca fosse legittima, non le si poteva attribuire un carattere unilaterale dando allo Stato recedente il potere di manifestarla a sua discrezione. Vi era infine chi sosteneva uno scenario più estremo, ovvero che non fosse in alcun modo possibile, per il Regno Unito, tornare sulla propria decisione di voler recedere.

Durante la procedura di divorzio che livello di autonomia mantiene lo Stato recedente rispetto all'Unione europea?

Verrà osservato nel primo capitolo il contesto storico durante il quale la volontà popolare del Regno Unito si è pronunciata contro la permanenza nell'Unione Europea. Si analizzeranno poi i motivi dell'indizione del referendum ed il rapporto contrastante con l'Europa, che dagli anni 70' ad oggi ha

caratterizzato la presenza britannica. Verrà infine osservata la politica del governo May ed il suo tentativo di portare a termine una Brexit ordinata.

Nel secondo capitolo si analizzerà l'art 50 del Trattato sull'Unione europea, vertente sulla possibilità di recesso da parte di uno Stato dall'Unione. Quest'articolo rappresenta un elemento di novità per l'organizzazione sopranazionale, in quanto il recesso non era contemplato in nessun articolo nella Comunità Economica Europea. Si parlerà dell'esatta procedura da mettere in atto per effettuare il recesso di uno Stato. Verrà notata la mancanza di una norma esplicita relativa alla revoca di una notifica dell'intenzione di voler recedere dall'Unione, questione centrale in quanto tale lacuna dà vita alla sentenza Wightman.

Nella terza parte si compirà un'esegesi del contenuto della sentenza per poi focalizzarsi su due aspetti. Inizialmente analizzeremo l'opposizione della Commissione e del Consiglio riguardante non la revoca della notifica ma l'unilateralità di essa da parte del Regno Unito. Analizzeremo poi la decisione finale della Corte dell'Unione europea che ha acconsentito ad un'ipotetica revoca unilaterale dal momento in cui essa sia univoca e incondizionata.

Si concluderà con l'esame dell'accordo di recesso riguardante in particolare le future relazioni tra l'Unione ed il Regno Unito. Tale accordo è stato proposto dal governo Johnson ed è stato approvato dalla Camera dei Comuni.

CAPITOLO I

II CONTESTO STORICO

1.1 Il referendum

Il 23 giugno dell'anno 2016 vide l'opinione pubblica del Regno Unito spaccarsi in due fazioni opposte: “*Leave*” e “*Remain*”. Il capo del governo David Cameron indusse un Referendum Consultivo concernente la possibile uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. A dispetto di quelle che probabilmente erano le aspettative del primo ministro, la popolazione si dichiarò favorevole all'uscita con una maggioranza del 51,89%. Possiamo parlare di “opinione pubblica divisa” in quanto si sono viste aree come la Scozia, l'Irlanda del Nord e la stessa Londra in cui ha prevalso in maniera decisiva la volontà di rimanere all'interno dell'Unione.¹ Fu così, in un clima generale di confusione e discordia, che tramontò il governo Cameron, lasciando il posto al nuovo governo euroscettico con a capo Theresa May.

Data l'apparente volontà del vecchio governo di voler rimanere all'interno dell'Unione, sorge naturale una domanda: quali motivi hanno spinto Cameron ad indire un referendum? Benché i primi sondaggi mostrassero una maggioranza del

¹ A. DE GREGORIO, “*Brexit, i Risultati Del Referendum Gran Bretagna Fuori Dall'Ue Cameron s: 'Serve Nuova Leadership' La Sterlina Crolla, Mercati Nel Panico.*”, Corriere Della Sera, 24 giugno 2016, www.corriere.it/esteri/brexit/notizie/dentro-o-fuori-gran-bretagna-decide-voto-rallentato-pioggia-6229e96a-3977-11e6-b0cd-400401d1dfdf.shtml.

52% favorevole al fronte “*Remain*” non si può certo dire che gli europeisti godessero di sondaggi rassicuranti. Davanti a tali risultati era intrinseco il rischio di un capovolgimento dei dati, tuttavia il primo ministro Cameron ha comunque indotto il referendum. La questione si fa ancora più intrigante dal momento in cui David Cameron, a ventiquattro ore dalla vittoria del “*Leave*”, si è dichiarato pronto a sostenere il nuovo governo, presentandosi a Theresa May come suo nuovo alleato. Alla luce di un tale scenario non dovrebbero stupire le parole di Cameron: l'ex primo ministro dichiara di avere sostenuto lo status quo del Regno Unito per via dei vantaggi economici che il paese poteva ricavare dall'Unione ma che in realtà “*Anche io tuttavia sono sempre stato a mio modo euroscettico. Alla bandiera dell'UE preferivo l'Union Jack, la nostra bandiera*”.² Una dichiarazione scioccante ma che, se vista sotto una diversa chiave di lettura, può giustificare le ragioni di un'apparente “non strategica” indizione del Referendum.

D'altro canto, se si va a ripercorrere la storia del Regno Unito nell'Unione, si può notare che la sua volontà di rimanervi si è sempre presentata in maniera contorta e poco unitaria. Il 5 giugno del 1975 l'allora capo del governo Harold Wilson emise un Referendum popolare sulla volontà di rimanere all'interno dell'allora Comunità Economica Europea. In quell'occasione vinse il “*Remain*” con una maggioranza del 67,2% dei votanti.³ Ciò che poté definirsi insolito di quell'avvenimento fu l'indizione del referendum sull'uscita a soli due anni dall'ingresso del Regno Unito nell'organizzazione sovranazionale. Ciò manifesta ancor di più la condizione di incertezza che fin dall'entrata nella Comunità Economica Europea, avvenuta il primo gennaio del 1972, affliggeva il Regno Unito.

² E. FRANCESCHINI. “*Brexit, La May e L'inatteso Alleato Cameron: ‘Anche Io Sempre Euroscettico.*” *Repubblica.it*, 30 marzo 2017, www.repubblica.it/esteri/2017/03/30/news/brexit_il_giorno_dopo_avvio_iter-161780566/?refresh_ce.

³ TGC24, “*Brexit, La storia si ripete: 41 anni fa gli inglesi andarono alle urne per rispondere allo stesso quesito*”, 21 giugno 2016, www.tgcom24.mediaset.it/mondo/brexit-la-storia-si-ripete-41-anni-fa-gli-inglesi-andarono-alle-urne-per-rispondere-allo-stesso-quesito_3015662-201602a.shtml.

Continuando a parlare della stessa Comunità Economica Europea è possibile trovare un precedente storico riguardante il recesso di uno Stato dall'organizzazione. Trattasi del caso della Groenlandia. Quest'ultima era entrata a far parte della Comunità Economica Europea nel 1973. In quanto colonia della Danimarca, la Groenlandia si trovò in una posizione di impotenza di fronte alla scelta dello stato danese di voler entrare nell'organizzazione europea. Al momento del referendum di entrata il 70% della popolazione groenlandese si rivelò contraria. Fu soltanto nel 1979, quando venne concessa la possibilità di un autogoverno alla Groenlandia, che si poté decidere di tenere un nuovo Referendum. Quest'ultimo si tenne nel novembre del 1982, concludendosi con il 53% dei voti a favore dell'uscita. Si diede così inizio alla trattativa degli accordi di recesso tra lo Stato groenlandese e la Comunità Economica Europea, i quali si conclusero solo dopo due anni. Gli accordi vennero stipulati quindi nel 1984, avvalendosi della procedura di revisione prevista dall'ex art 236. Ciò fu necessario in quanto allora non esisteva un articolo che tutelasse la procedura di recesso come l'attuale art 50. Il recesso si risolse infatti tramite accordo.⁴ A differenza del Regno Unito, la Groenlandia aveva validi motivi per volersi distaccare dall'organizzazione europea. I due Stati potrebbero essere accomunati solamente per la volontà di riacquistare la loro sovranità, tenendo pur sempre conto che quest'ultima era stata sottratta alla Groenlandia in quanto colonia della Danimarca. Per tale motivo può meglio comprendersi il desiderio dello Stato groenlandese di voler mantenere la tanto ambita sovranità senza doverla cedere immediatamente ad un'organizzazione sovranazionale. In secondo luogo, non si può trascurare la faccenda riguardante la questione geografica: essendo la Groenlandia situata a Nord-Est del Canada era giustificabile un basso sentimento di nazionalità europea da parte della popolazione. Infine, parlando delle cause a livello commerciale, vi era la questione della pesca. La Groenlandia investe in tale settore gran parte della

⁴ R. BARATTA, *“Lezioni di diritto dell’Unione Europea”*, Roma, Luiss University press, 2017, p.22.

propria attività. Essa non riteneva corretto sottostare alle leggi europee per quanto riguarda la pesca in alto mare.⁵ Un paragone tra l'uscita dall'Unione del Regno Unito e quella dalla Comunità Economica Europea della Groenlandia risulterebbe quindi forzato in quanto l'Unione è politicamente più invasiva della sua predecessora. Questo ha permesso alla Groenlandia un'uscita complessivamente semplice. Lo stesso non sembra potersi dire per il Regno Unito: quest'ultimo ha acquisito con l'entrata nell'Unione un'interdipendenza decisamente più forte di quella che poteva avere la Groenlandia con la Comunità Economica Europea. Tale interdipendenza è alimentata anche dall'evidente condizione geografica di isola limitrofa all'Europa continentale.

1.2 Il governo di Theresa May

In base alla legislazione e alla prassi anglosassone, il leader del partito di maggioranza diventa automaticamente il primo ministro. Fu così che a seguito delle dimissioni del primo ministro Cameron, non solo come capo del governo ma anche come leader del partito conservatore, iniziò la presidenza di Theresa May. Il 13 luglio del 2016 venne ufficialmente nominata primo ministro del Regno Unito. Accettò così la sfida di governare “L'Inghilterra della Brexit” conducendo il paese fuori dall'Unione europea.⁶ Tra le varie difficoltà che Theresa May dovette affrontare bisogna ricordare la divisione dello stesso partito conservatore: buona parte di esso era favorevole al “Remain”. La stessa presidente faceva parte di coloro che avevano cambiato fronte avendo sostenuto una campagna, seppur flebile, per non lasciare l'Europa durante il periodo del referendum. Non appena salito al potere, il governo May presentò i suoi principali interessi focalizzandosi

⁵ L. PASCALE, “Come La Groenlandia Lasciò L'Ue, Unico Precedente Alla Brexit.” Eunews, 5 marzo 2016, www.eunews.it/2016/03/04/come-la-groenlandia-lascio-lue-unico-precedente-alla-brexit/52455.

⁶ P. GALLORI, “Gb, Theresa May è La Premier Della Brexit. ‘Accetto La Sfida’. E La Ue Dovrà Vedersela Con Boris Johnson.”, La Repubblica, 14 luglio 2016, www.repubblica.it/esteri/2016/07/13/news/theresa_may-143965616/.

sulla giustizia tra i cittadini e sul rispetto dell'eguaglianza, valori che non si ritenevano rispettati adeguatamente nel Regno Unito. Ma si denotò soprattutto un forte interesse per la lotta all'immigrazione che la futura uscita dall'Unione avrebbe potuto rinforzare.⁷ In base all'articolo 50 del trattato sull'Unione Europea, il governo May avrebbe avuto due anni a partire dal giorno della notifica dell'intenzione voler di recedere dall'Unione, quindi fino al 29 marzo del 2019, per stabilire un accordo di recesso tra Regno Unito ed Europa. Tale scadenza venne stabilita in quanto l'intenzione di voler recedere dall'Unione venne presentata ufficialmente al Consiglio europeo il 29 marzo del 2017.

A questo punto, con l'intento di voler condurre gli accordi di recesso dall'Unione in un clima di stabilità, Theresa May fece indire delle nuove elezioni parlamentari. Lo scopo era quello di rafforzare il partito conservatore. Il Regno Unito fu chiamato alle urne l'8 giugno, giorno in cui il governo May conobbe il primo fallimento. A dispetto di quelle che erano state le aspettative del capo del governo, non solo il partito conservatore non ottenne la maggioranza assoluta ma perse anche 13 seggi.⁸ Con una maggioranza del 40,2%, equivalente a 318 seggi, Theresa May si è vista costretta a formare un governo con il partito Unionista dell'Irlanda del Nord. Solo in tal modo si è potuta raggiungere una maggioranza assoluta con 328 seggi.⁹

Per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione bisogna prendere in considerazione *l'acquis communautaire*. Ovvero quell'insieme di fonti normative che uno stato recepisce automaticamente dal momento in cui entra a far parte dell'Unione. Norme riguardanti temi variegati che hanno un primato gerarchico

⁷ IL POST, "C'è Il Nuovo Governo Di Theresa May." Il Post, 14 luglio 2016, www.ilpost.it/2016/07/13/theresa-may-prim-ministro/.

⁸ P. BOCCHIA, "Domande e Risposte: Articolo 50 Del Trattato Sull'Unione Europea." Italia - European Commission, 18 aprile 2017, ec.europa.eu/italy/news/20170418_art50_domande_risposte_it.

⁹ Q.F, "Elezioni Gran Bretagna 2017, May: 'Nuovo Governo per Un Paese Sicuro e La Brexit'. Accordo Con Unionisti Nord-Irlandesi.", Il Fatto Quotidiano, 9 giugno 2017, www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/09/elezioni-gran-bretagna-2017-risultati-tory-testa-ma-senza-maggioranza-may-perde-la-sfida-ipotesi-governo-con-unionisti/3646796/.

sulle norme nazionali.¹⁰ Per evitare uno scioccante vuoto normativo in un Regno Unito post Brexit, bisogna convertire quelle leggi europee in norme nazionali. A questo scopo il governo May ha proposto il *Great Repeal Bill* che il 12 settembre 2017 è stato approvato con l'appoggio di 326 voti. Il testo in questione abolirà l'*European Community Act* del 1972 con il quale si recepiscono le norme comunitarie del Regno Unito.¹¹ Con l'approvazione del nuovo testo il Regno Unito potrà rivedere a suo piacimento le ex norme comunitarie. Per fare ciò il governo May sarebbe stato dotato di poteri legislativi: ci si è appellati ai così detti poteri di Enrico VIII che nel sedicesimo secolo legiferò senza controllo parlamentare.¹²

In base all'art 13 dello *European Union (Withdrawal) Act* del 2018, affinché l'accordo di recesso venga ratificato, deve essere approvato dalla Camera dei Comuni. Questa clausola implica la ricerca da parte del governo di una doppia legittimazione: non solo quella dell'Unione ma anche quella del Parlamento britannico.¹³ Il governo May ha proposto alla Camera dei Comuni tre accordi di recesso. Tutti e tre sono stati fallimentari in quanto non hanno avuto l'appoggio parlamentare della camera in questione. Il primo è stato bocciato il 15 gennaio con 432 voti contrari. Il secondo si è svolto a distanza di due mesi, fallito per 149 voti di scarto il 12 marzo del 2019. Un solo giorno dopo la Camera dei Comuni votò anche per un'ipotetica Hard Brexit: l'uscita del Regno Unito dall'Unione senza accordo di recesso. Ma venne bocciato anche questo scenario.¹⁴ Il terzo giorno si votò invece per un rinvio della data di uscita dall'Unione. Data l'evidente difficoltà a raggiungere un accordo ma volendo al contempo evitare una Hard Brexit, la

¹⁰ R. BARATTA, "Lezioni di diritto dell'Unione Europea", Roma, Luiss university press, 2017, p.115.

¹¹ REPUBBLICA.IT, "Brexit, Passa La Legge Cancella Norme Europee. May Si Salva.", Repubblica.it, 12 settembre 2017, www.repubblica.it/esteri/2017/09/12/news/brexit_passa_la_legge_cancella_norme_europee_may_si_salva-175236990/.

¹² D. SCAVUZZO, "REGNO UNITO: PUBBLICATO IL GREAT REPEAL BILL." *DEJALEXonBrexit*, 28 luglio 2017, www.dejalexonbrexit.eu/regno-unito-pubblicato-il-great-repeal-bill/.

¹³ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 25.

¹⁴ Q.F, "Brexit, La Camera Dei Comuni Boccia Di Nuovo L'accordo Tra Theresa May e L'Ue.", *Il Fatto Quotidiano*, 12 marzo 2019, www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/12/brexit-la-camera-dei-comuni-boccia-di-nuovo-laccordo-tra-may-e-unione-europea/5031729/.

formalizzazione dell'uscita in data 29 marzo 2019 diventava sempre più complessa e difficile da realizzarsi. In fine l'ultimo accordo proposto dal governo May fu bocciato proprio il 29 marzo 2019 con 58 voti di scarto.¹⁵ Questo fallimento portò alla conclusione del governo May aprendo la strada all'ascesa di Boris Johnson.¹⁶

¹⁵ A. MAGNANI, *“Brexit Verso Il Rinvio, Ecco i Tre Scenari Entro Il 14 Marzo.”*, 26 febbraio 2019, Il Sole 24 ORE, www.ilsole24ore.com/art/may-apre-un-rinvio-brexit-londra-potrebbe-votare-europee--ABWinPYB.

¹⁶ A. FODERI, *“Il Trionfo Di Boris Johnson Alle Elezioni Nel Regno Unito.”*, Wired, 13 dicembre 2019, www.wired.it/attualita/politica/2019/12/13/elezioni-regno-unito-vittoria-johnson/.

CAPITOLO II

**L'ARTICOLO 50 DEL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA E LA QUESTIONE DEL POTERE DI REVOCA
DELLA NOTIFICA DI RECESSO****2.1 L'originalità della disposizione sul recesso di uno Stato membro
dall'Unione europea**

L'art. 50 del trattato sull'Unione europea, entrato in vigore con la riforma del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, attribuisce agli Stati membri il diritto di recedere dall'Unione Europea.¹⁷ La norma in questione, al momento dell'entrata in vigore è stata caratterizzata da un aspetto di originalità in quanto in passato il diritto di recesso non era esplicitamente previsto dai Trattati. Ciò può essere giustificato in base a uno dei principali obiettivi dell'organizzazione internazionale: *“costruire un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa”*.¹⁸ A tale scopo, un articolo sul potere di recesso dalla stessa organizzazione avrebbe avuto carattere disfunzionale.¹⁹ Infatti l'esistenza di un articolo determinante una procedura di recesso dall'Unione è dipesa non tanto da

¹⁷ R. BARATTA, *“Lezioni di diritto dell'Unione Europea”*, Roma, Luiss press University, 2017, p.22.

¹⁸ TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, art 1

¹⁹ S. CRESPI, *“Spunti di riflessione a margine della sentenza della corte di giustizia relativa al diritto degli stati membri di revocare la notifica di recesso dall'Unione Europea”*, Eurojus, 2019, p.2.

ragioni di praticità quanto da motivi simbolici e politici concernenti la sovranità nazionale: cioè la possibilità da parte di uno Stato di poter mantenere il suo potere sovrano, limitato dalla sua permanenza nell'Unione.²⁰ Un articolo determinante la procedura di recesso dall'Unione era stato in realtà già concepito nella Costituzione Europea, all'art 160, il cui testo non è però mai entrato in vigore.²¹

Prima dell'entrata in vigore dell'art 50 del TUE in caso di volontà di recesso da parte di uno stato dall'Unione Europea ci si sarebbe trovati innanzi ad una situazione piuttosto complessa causata dalla lacuna giuridica. Vi era chi sosteneva addirittura l'impossibilità di recedere dal trattato.²² Un'altra parte della dottrina propendeva invece perché la questione andasse regolata in base alle norme del diritto internazionale generale.²³ Infatti gli articoli 54 e 56 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati specificano che un recesso è ammissibile, se previsto all'interno del trattato stesso oppure attraverso il consenso degli stati membri.²⁴ Altre organizzazioni internazionali di rilievo come ad esempio le Nazioni Unite non possiedono una clausola di recesso nel loro trattato istitutivo (in questo caso la Carta delle Nazioni Unite). Ciò non significa però che non vi sia alcun modo per recedere dall'organizzazione.²⁵

2.2 La volontà unilaterale dello Stato per avviare il meccanismo di recesso

Tornando all'articolo 50 del TUE, è importante distinguere la fase di negoziato dell'accordo di recesso tra lo Stato e l'Unione dalla volontà dello Stato di recedere. Quest'ultima infatti è specificata al comma 1 dello stesso articolo e

²⁰ Ibidem, p.3.

²¹ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 138.

²² F. SAVASTANO, "Prime osservazioni sul diritto di recedere dall'Unione Europea", Federalismi.it, 25 novembre 2015, p.7.

²³ Ibidem

²⁴ N. RONZITTI, "Introduzione al diritto internazionale", Torino, G.Giappicchelli Editore, febbraio 2016, p.224.

²⁵ Ibidem

viene definita come unilaterale. Quindi essa è indipendente dagli altri Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. L'unico limite che la norma attribuisce alla volontà unilaterale dello Stato di voler recedere è che tale decisione sia presa *“conformemente alle proprie norme costituzionali”*.²⁶ Infatti indipendentemente dagli esiti dei negoziati, in base all'art 50 comma 3, *“i trattati cesseranno di essere applicabili allo stato interessato [...] due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2”*. Il comma in questione contempla anche la possibilità di una proroga del recesso oltre il termine stabilito dei due anni ma quest'ultima si può ottenere solamente d'intesa con lo Stato interessato. In tal caso il Consiglio europeo dovrà pronunciarsi sulla detta proroga all'unanimità.²⁷

2.3 Il negoziato tra lo Stato recedente e l'Unione

In base al secondo comma dell'art 50, l'intenzione di recedere deve essere notificata al Consiglio europeo. Con tale notifica inizia quindi quella che si può definire la fase di negoziato. L'Unione e lo Stato recedente devono stipulare insieme un accordo che dovrà tenere conto di due aspetti.

In primis esso dovrà definire le modalità di recesso. Queste andranno però concludersi tenendo presente quelle che dovranno essere le future relazioni tra Stato recedente ed Unione europea.²⁸ In questa particolare fase possiamo notare che l'art. 50 attribuisce un potere più significativo all'Unione piuttosto che allo Stato. Infatti, nell'articolo non viene menzionato alcun obbligo da parte dell'Unione di negoziare le modalità di recesso. Oltretutto quest'ultimo diventerà automatico non appena trascorso il biennio, che ha inizio a partire dal giorno della

²⁶ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 92.

²⁷ TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, art 50, secondo comma

²⁸ TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, art 50, secondo comma

notifica della volontà di recedere fatta dallo Stato al Consiglio europeo. Tale scadenza potrà essere prorogata solo con l'approvazione della medesima istituzione all'unanimità.²⁹ Il che significa che sarà sufficiente il veto di un qualsiasi Stato membro per costringere lo Stato recedente ad uscire entro i termini previsti, anche se con un accordo che esso possa ritenere non vantaggioso.³⁰ Un altro elemento che mette in risalto lo sbilanciamento dei rapporti di forza in favore dell'Unione è l'approvazione dell'accordo di recesso dal Consiglio. Quest'ultimo deve deliberare però a maggioranza qualificata, la quale viene definita nell'articolo 238 del TFUE. L'articolo in questione specifica che *“per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati”*.³¹ Questo evidente sbilanciamento dei rapporti di forza gioca in favore della tesi secondo la quale l'Unione tenda in realtà a scoraggiare il recesso di uno Stato in quanto, come già analizzato, esso contrasti con i suoi obiettivi.³²

Nonostante la forza dell'Unione durante il negoziato, è interessante analizzare un particolare lessicale concernente l'articolo 50. Si può notare che al comma 1, la norma utilizzi il termine *“decidere”* riferitosi alla volontà dello Stato di recedere dall'Unione. Ma al comma successivo, nel momento in cui si definisce la procedura di notifica al Consiglio europeo, non si parla di notificare la *“decisione”* ma bensì di notificare al Consiglio l'*“intenzione”* di voler recedere. Come si specifica nelle conclusioni dell'avvocato generale alla sentenza Wightman, questo dettaglio diventa rilevante nel momento in cui ci si interroga sull'unilateralità da parte dello Stato durante la procedura di recesso.³³ Il termine

²⁹ TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, art 50, terzo comma

³⁰ A. MIGLIO, *“Brexit e il dilemma del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall'art.50 TUE”*, federalismi.it, 21 settembre 2016, p.4.

³¹ TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, articolo 238, paragrafo 3, lettera b

³² A. MIGLIO, *“Brexit e il dilemma del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall'art.50 TUE”*, federalismi.it, 21 settembre 2016, p.4.

³³ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punti 95, 100, 101 e 102.

“*intenzione*” rimane aperto alla possibilità di cambiamento della volontà dello Stato. Infatti, se da un lato il negoziato sembra attribuire all’Unione e allo Stato una volontà bilaterale, dall’altro, considerando che ad ogni modo lo Stato uscirà dall’Unione alla scadenza del biennio salvo proroghe richieste dallo stesso, si può affermare che la volontà dello Stato in materia rimanga unilaterale.³⁴ Il negoziato non costituisce infatti una condizione senza la quale allo Stato non verrebbe concessa la possibilità di recedere. Questa eventualità è quella dell’uscita senza accordo di recesso.³⁵

A prescindere dai rapporti di forza durante la fase di negoziato, dal momento in cui si vuole stabilire un accordo di recesso secondo i termini di cui all’art 50, la soluzione più conveniente per entrambe le parti consiste nella cooperazione tra di loro.³⁶ Si può in tal senso evocare il dilemma del prigioniero: la conclusione più efficace del negoziato sarà quella che permetterà da un lato allo Stato recedente di beneficiare di determinati privilegi come ad esempio quelli riguardanti il mercato interno. Ma al contempo sarà importante l’elemento simbolico concernente il rigore delle norme dell’Unione che continuerebbero ad essere applicate in virtù degli accordi che regoleranno i futuri rapporti tra il recedente e l’Unione. In altri termini, l’immagine dell’Unione non dovrà essere scalfita attraverso l’idea che lo Stato possa scegliere a sua discrezione i progetti dell’Unione di cui continuare ad essere parte.³⁷

2.4 La mancanza di una norma esplicita relativa alla revoca di una notifica dell’intenzione di voler recedere dall’Unione Europea.

³⁴ Ibidem

³⁵ Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman, C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, punto 49.

³⁶ A. MIGLIO, “*Brexit e il dilemma del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall’art.50 TUE*”, federalismi.it, 21 settembre 2016, p.6.

³⁷ Ibidem

Analizzando l'art 50, è possibile notare che riguardo alla notifica dell'intenzione di voler recedere dall'Unione, non è prevista alcuna norma per la revoca di detta notifica. L'unica traccia che l'art 50 ci fornisce a questo proposito si trova nel quinto comma, ovvero la possibilità da parte dello Stato recedente di presentare nuovamente la domanda di ingresso nell'Unione europea in base all'art 49 del TUE, articolo che regola la normale procedura di adesione.³⁸ Considerando tale facoltà di una nuova adesione conferita allo Stato recedente, potrebbe apparire non sensato opporsi ad un'ipotetica revoca della notifica di recesso fatta al Consiglio europeo, fermo restando sempre che la detta revoca avvenga prima della ratifica dell'accordo di recesso.³⁹ Nelle conclusioni alla sentenza Wightman, l'avvocato generale ritiene che quello contenuto nel quinto comma dell'art 50, sia uno dei motivi per i quali il Regno Unito avrebbe diritto a revocare la notifica presentata al Consiglio europeo il 29 marzo del 2017.⁴⁰

Data questa lacuna normativa, ci si potrebbe avvalere delle norme di diritto internazionale concernenti le disposizioni sui trattati. In tal caso le norme in questione sono contenute nella Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969.⁴¹ Tale convenzione è ratificata da quasi tutti gli Stati appartenenti alla comunità internazionale. Pertanto, ad alcune delle norme presenti al suo interno si è attribuito il carattere consuetudinario.⁴² La norma consuetudinaria è una norma non scritta che ha portata universale. Essa può essere limitata unicamente da una nuova consuetudine che, se contrastante con la precedente, fa cadere la vecchia norma in desuetudine.⁴³ In merito alla presente questione diviene rilevante l'art 68 della Convenzione. Esso prevede la possibilità da parte di uno Stato ratificante un

³⁸ TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, art 50, quinto comma

³⁹ S. CRESPI, *"Spunti di riflessione a margine della sentenza della corte di giustizia relativa al diritto degli stati membri di revocare la notifica di recesso dall'Unione Europea"*, Eurojus, 2019, p.9.

⁴⁰ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 113

⁴¹ N. RONZITTI, *"Introduzione al diritto internazionale"*, Torino, G.Giappicchelli Editore, 2016, p.201.

⁴² Ibidem

⁴³ N. RONZITTI, *"Introduzione al diritto internazionale"*, Torino, G.Giappicchelli Editore, 2016, p. 172,173 e 174.

trattato, di abbandonare il progetto unilateralmente se l'intenzione di abbandono è manifestata prima della ratifica del trattato in questione.⁴⁴ A questo punto sorge naturale una domanda: è possibile considerare l'art 68 della convenzione come norma di livello consuetudinario? In risposta a tale quesito si possono osservare punti di vista contrastanti. La stessa Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con pareri non sempre uguali a distanza degli anni. Nella sentenza Racke del 1998, ad esempio, ha dichiarato che *“le specifiche disposizioni di natura procedurale contenute nell'articolo 65 della CVDT non fanno parte del diritto internazionale consuetudinario”*.⁴⁵ In seguito però, nel 2010, afferma nella Sentenza Brita che le dette norme sono invece parte del diritto internazionale consuetudinario e che, benché la convenzione di Vienna del 69 non sia ratificata da tutti gli Stati, le sue disposizioni vanno rispettate.⁴⁶ Due anni dopo la Corte conferma nuovamente la sua opinione al riguardo nella sentenza Sanchez.⁴⁷ Nonostante la sentenza in questione contenga una pronuncia più recente della Corte in merito all'incerta natura consuetudinaria delle norme della CVDT, che sembrerebbe confermarne il carattere consuetudinario, nelle conclusioni alla sentenza Wightman l'avvocato generale si avvale del parere della Corte risalente al 1998 nella sentenza Racke. Egli considera così che l'articolo 68 della CVDT *“può essere considerata piuttosto come una norma di carattere procedurale che manifesta uno sviluppo progressivo, e non come la codificazione di una consuetudine internazionale”*.⁴⁸ Tuttavia l'avvocato generale considera che, data la lacuna di cui all'art 50 del TUE, l'interprete possa egualmente avvalersi della CVDT, ed in particolar modo dell'art 68. Il ricorso a questo articolo nell'ambito della procedura di divorzio dall'Unione diventa così indipendente dalla sua incerta natura consuetudinaria.

⁴⁴ CONVENZIONE SUL DIRITTO DEI TRATTATI, Vienna, 23 maggio 1969, art 68

⁴⁵ Sentenza del 16 giugno 1998, Racke, C-162/96, ECLI:EU:C:1998:293, punto 59.

⁴⁶ Sentenza del 25 febbraio 2010, Brita, C-386/08, ECLI:EU:C:2010:91, punto 42.

⁴⁷ Sentenza del 22 novembre 2012, Sanchez, C-410/11, ECLI:EU:C:2012:747, punto 21.

⁴⁸ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 74.

A questo proposito è stata emessa una sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Trattasi della sentenza Wightman pronunciata il 10 dicembre del 2018, vertente proprio sulla possibilità da parte del Regno Unito di revocare la notifica di voler recedere dall'Unione apportata al Consiglio europeo il 29 marzo del 2017. Nella sentenza in questione i ricorrenti e gli intervenienti sostengono non solo che un diritto di revoca esista ma che per di più abbia carattere unilaterale.⁴⁹

⁴⁹ Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman, C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, punto 41.

CAPITOLO III

LA SENTENZA WIGHTMAN

3.1 La necessità di una pronuncia pregiudiziale

Il 10 dicembre del 2018 la Corte dell'Unione Europea ha emesso la sentenza Wightman, vertente sull'interpretazione dell'articolo 50 del TUE.⁵⁰ La questione posta in rilievo concerneva la possibilità di utilizzare le norme presenti nella CVDT, in particolare gli art 65, 57 e 68, per fare luce sull'art 50 del TUE.⁵¹ Il 19 dicembre del 2017 venne presentato alla Court of Session un ricorso giurisdizionale al fine di ottenere una sentenza declaratoria, che potesse fare luce sugli eventuali termini, con cui la notifica presentata dal Regno Unito al Consiglio europeo di voler recedere dall'Unione, potesse essere unilateralmente revocata dallo Stato recedente. I ricorrenti del procedimento principale domandavano se, qualora la detta notifica potesse essere revocata e se la revoca in questione avvenisse entro il biennio di cui all'art 50, comma 3, il Regno Unito potesse rimanere nell'Unione.⁵²

Il Lord Ordinary, in data 8 giugno 2018, ha respinto il ricorso giurisdizionale rifiutandosi di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di

⁵⁰ Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman, C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, punto 1.

⁵¹ Ibidem, punto 3.

⁵² Ibidem, punto 10.

Giustizia. Ha motivato la sua scelta considerando che la questione era accademica in quanto, in primis il Regno Unito non aveva intenzione di revocare la notifica di recesso. In secondo luogo, si ritenne non solo che la materia sconfinasse nella sovranità del Parlamento ma che esulasse anche dalla giurisdizione del giudice nazionale.⁵³

I ricorrenti hanno proposto un appello contro la sentenza del Lord Ordinary dinanzi al giudice del rinvio il quale con ordinanza del 21 settembre 2018 ha ammesso l'appello interposto.⁵⁴ Il giudice ha così accolto la richiesta di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale presso la Corte di Giustizia. Si riteneva che il parere della Corte non fosse “*né accademico né prematuro*” in quanto la materia in questione era molto incerta.⁵⁵ Oltretutto se fosse esistita la possibilità di revoca i possibili scenari non sarebbero più stati due ma bensì tre: la possibilità di lasciare l'Unione con un accordo di recesso; quella di lasciare l'Unione senza alcun accordo; ed infine la revoca della notifica di voler recedere che avrebbe portato il Regno Unito alla permanenza nell'Unione.⁵⁶ Per tali ragioni la *Court of Session, Inner House, First Division* sospese il procedimento e propose alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 50 TUE, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, se il diritto dell'Unione europea consenta che tale notifica sia revocata unilateralmente dallo Stato membro notificante e, qualora così fosse, a quali condizioni e con quale effetto nei confronti dello Stato membro che rimane nell'Unione europea.”⁵⁷

⁵³ Ibidem, punto 11.

⁵⁴ Ibidem, punto 12 e 15.

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ Ibidem.

⁵⁷ Ibidem, punto 16.

Con ordinanza del 19 ottobre 2018, tale istanza venne accolta dal Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.⁵⁸

Per quanto riguarda invece la ricevibilità della questione pregiudiziale essa è stata ritenuta irricevibile dal governo del Regno Unito. L'accusa che esso mosse alla questione era di essere ipotetica in quanto non esisteva una controversia principale.⁵⁹ La questione, finalizzata ad ottenere un parere consultivo della Corte, avrebbe eluso così l'art 218 del TFUE, che avvia la procedura di parere soltanto quando essa riguarda la compatibilità tra un progetto di accordo internazionale e i trattati.⁶⁰ Ma, come rilevato, il giudice del rinvio non chiedeva alla Corte di esprimersi sulla compatibilità tra un accordo dell'Unione e i trattati. Egli la interrogava sull'interpretazione di una disposizione del diritto primario allo scopo di emettere la propria sentenza.⁶¹ Il governo fece un riferimento indiretto alla sentenza Rosneft del 2017, in cui la Corte ha puntualizzato che *“la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell'esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde all'esigenza di dirimere concretamente una controversia”*⁶² Nel presente caso non risulta però che la questione sollevata non abbia:

- a) *“Alcun rapporto con la realtà;*
- b) *Con l'oggetto della controversia nel procedimento principale;*
- c) *Che riguardi un problema di natura ipotetica.”*⁶³

Viene così conclusa la ricevibilità della questione pregiudiziale.⁶⁴

3.2 Le argomentazioni del Consiglio e della Commissione

⁵⁸ Ibidem, punto 19.

⁵⁹ Ibidem, punto 20 e 21.

⁶⁰ Ibidem, punto 23.

⁶¹ Ibidem, punto 35.

⁶² Sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, ECLI:EU:C:2017:236, punto 194.

⁶³ Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman, C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, punto 34.

⁶⁴ Ibidem, punto 36

Un argomento centrale sollevato dal Consiglio e dalla Commissione contesta il carattere unilaterale della detta revoca della notifica dell'intenzione di voler recedere dall'Unione.⁶⁵ Le due istituzioni, pur assumendo come legittimo il diritto di revocare la notifica del recesso, ne temevano le conseguenze che avrebbero permesso allo Stato di eludere le regole di cui all'art 50 del secondo e del terzo comma. Ovvero il timore del Consiglio e della Commissione era che il recesso potesse non avvenire in maniera ordinata ma al contrario che presentasse degli abusi da parte dello Stato recedente nei confronti delle norme comunitarie.⁶⁶ In particolare due aspetti preoccupano le istituzioni:

- a) *In primis*, che lo Stato potesse avvalersi della revoca della detta notifica per poi ripresentarla dopo la scadenza del biennio al termine del quale l'uscita sarebbe stata messa in atto con o senza accordo. Lo scopo dello Stato in tal caso sarebbe stato quello di utilizzare *l'escamotage* della revoca al fine di procurarsi un nuovo periodo di due anni per stabilire un accordo di recesso vantaggioso, superando così l'approvazione unanime del Consiglio europeo, organo predisposto dall'art 50 ad autorizzare un'eventuale proroga all'uscita dello Stato recedente.⁶⁷
- b) In secondo luogo, che la possibilità di revoca unilaterale potesse essere sfruttata dallo Stato recedente come strumento di pressione. Qualora i termini dell'accordo non fossero stati vantaggiosi, lo Stato avrebbe potuto minacciare le istituzioni con una revoca della propria notifica,

⁶⁵ Ibidem, punto 38

⁶⁶ Ibidem, punto 39

⁶⁷ Ibidem, punto 40.

utilizzando così questo diritto come leva negoziale al fine di stipulare un accordo che esso avrebbe ritenuto più vantaggioso.⁶⁸

Al fine di evitare questi rischi, il Consiglio e la Commissione ritenevano che il diritto di revoca della detta notifica da parte dello Stato fosse ammissibile a condizione che il diritto in questione avesse carattere consensuale e non unilaterale; più precisamente, che la revoca in questione potesse essere ammessa solo con l'approvazione unanime del Consiglio europeo.⁶⁹ Questa misura avrebbe dovuto essere adottata sulla base del potere attribuito allo stesso Consiglio europeo dai commi 3 e 4 dell'art 50.⁷⁰ La revoca consensuale in tal caso, non avrebbe influito sulla revoca unilaterale della notifica di voler recedere di cui all'art 50, primo comma. La sovranità dello Stato non sarebbe stata così pregiudicata.⁷¹ Oltretutto una tale revoca avrebbe trovato forza in una disposizione di diritto internazionale: trattasi dell'art 54 della CVDT.⁷² L'art in questione recita *“L'estinzione di un trattato o il recesso di una parte posso aver luogo [...] in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione con gli Stati contraenti.”*⁷³ Questa alternativa, benché superasse le principali conseguenze negative della revoca unilaterale, presentava però a sua volta alcune falle. Come ricordato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, il rischio di dare l'ultima istanza al Consiglio europeo era quello di ritrovarsi in una situazione in cui lo Stato sarebbe stato costretto ad uscire dall'Unione contro la sua volontà. Basti pensare che l'unanimità avrebbe attribuito ad ogni Stato membro il potere di veto. Ciò implica che sarebbe stata sufficiente l'opposizione di uno solo dei 27 Stati rimanenti per “espellere” lo Stato avente notificato l'intenzione di voler recedere.⁷⁴

⁶⁸ Ibidem, punto 41.

⁶⁹ Ibidem, punto 42.

⁷⁰ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 161

⁷¹ Ibidem, punto 164

⁷² N. RONZITTI, *“Introduzione al diritto internazionale”*, Torino, G.Giappicchelli Editore, 2016, p.223

⁷³ Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, art 54

⁷⁴ Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 169.

Un elemento concernente la facoltà di revocare la notifica non trattato nella presente sentenza è la possibilità di revocare tale notifica in un lasso temporale diverso da quello dibattuto. Si intende quindi una facoltà di revoca con scadenza inferiore a quella del biennio, stabilita in base al terzo comma dell'art 50, ma che comunque darebbe l'opportunità allo Stato recedente di adottare una revoca unilaterale.⁷⁵

3.3 La decisione della Corte

La notifica da parte di uno Stato membro di voler recedere dall'Unione non interferisce in alcun modo con il suo status di Stato membro fintanto che l'accordo di uscita non venga ratificato o che non si superi la scadenza del biennio.⁷⁶ Pertanto va fatta una distinzione fondamentale tra la revoca della detta notifica e la proroga per la ratifica di un accordo di recesso, implicante la pronuncia unanime del Consiglio europeo. In tal senso, l'analogia dedotta dal Consiglio e dalla Commissione tra la revoca e la proroga è priva di fondamento.⁷⁷

La Corte sostiene che in mancanza di una disposizione esplicita nell'art 50 relativa alla revoca della notifica in questione, ci si dovrebbe avvalere dei criteri seguiti al primo comma dell'art 50. Ovvero di una decisione unilaterale presa nel rispetto delle norme costituzionali dello Stato recedente.

Se si vuole analizzare il contesto dell'art 50 risulta che lo scopo dei trattati è quello di *“creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa”*. Quest'obiettivo è puntualizzato al tredicesimo *considerando* del TUE, al primo *considerando* del TFUE e all'art 1 del TUE. Altro obiettivo dell'Unione è quello di eliminare le barriere che dividono l'Europa come stabilito al secondo

⁷⁵ A. MIGLIO, *“Brexit e il dilemma del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall'art.50 TUE”*, federalismi.it, 21 settembre 2016, p.8.

⁷⁶ Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C-327/18, ECLI:EU:C:2018:733, punto 45.

⁷⁷ Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman, C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999, punto 60.

considerando del TFUE.⁷⁸ Se la notifica dell'intenzione di voler recedere dovesse condurre ineluttabilmente al recesso, tali valori sarebbero violati.⁷⁹ La Corte conclude così che tale diritto di revoca unilaterale è ammissibile.⁸⁰ Essa vincola la revoca a due condizioni. La prima è che questa venga notificata per iscritto al Consiglio europeo, così come lo era stata la notifica dell'intenzione di voler recedere. La seconda condizione è che la detta revoca sia univoca e incondizionata: essa ha lo scopo di confermare l'appartenenza all'Unione dell'ex Stato recedente ponendo in tal modo fine alla procedura di recesso.⁸¹ Come specificato dall'avvocato generale nelle conclusioni, perché la revoca abbia tale carattere vanno rispettate tre condizioni.

In primis, come ha puntualizzato anche la Corte, la revoca va notificata al Consiglio europeo mediante un atto formale.⁸² La seconda condizione implica che vengano rispettate le norme costituzionali dello Stato recedente durante la decisione di voler revocare la detta notifica, così come l'art 50 al primo comma implica il rispetto delle medesime norme nella decisione di recedere.⁸³ Infine l'avvocato generale puntualizza un concetto che nella sentenza è evocato solo al livello implicito: il rispetto dei principi di buona fede e di leale cooperazione.⁸⁴

3.4 Il principio di buona fede

Il principio di buona fede è un'attitudine che lo Stato deve mantenere in determinate situazioni. Una sentenza arbitrale del 16 novembre 1957 riguardante *l'affaire du lac Lanoux* specifica che l'obbligo di buona fede è applicabile sin dalla fase dei negoziati. Nello specifico tale sentenza regolava una controversia che si

⁷⁸ Ibidem, punto 61

⁷⁹ Ibidem, punto 67.

⁸⁰ Ibidem, punto 69.

⁸¹ Ibidem, punto 74.

⁸² Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978, punto 143.

⁸³ Ibidem, punto 144.

⁸⁴ Ibidem, punto 148.

era posta in essere tra la Francia e la Spagna per l'utilizzo delle acque del lago di Lanoux. La CIG mise così in evidenza il rispetto del principio di buona fede durante il negoziato corredato dalla "*bonne volonté reciproque*"; la buona volontà reciproca.⁸⁵ La tesi secondo la quale il principio di buona fede va rispettato durante la fase di negoziato da forza alle contro argomentazioni nei confronti della Commissione e del Consiglio. Se il Regno Unito deve conformarsi a tale principio, va da sé che gli ipotetici abusi di cui si è parlato non avrebbero ragione di essere.

Più generalmente si può affermare che il principio di buona fede debba essere osservato nella generale interpretazione dei trattati e in sede di esecuzione degli stessi. Ciò è oltretutto specificato nell'art 26 della CVDT del 1969 il quale recita: "*Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede*". L'articolo in questione evoca inoltre l'idea del *pacta sunt servanda*: che i patti stipulati continuino ad essere rispettati.⁸⁶ A confermare la norma attinente all'interpretazione dei trattati in buona fede è stata una sentenza della CIG emessa il 5 dicembre del 2011 concernente l'opposizione della Grecia riguardante l'entrata nella NATO dell'ex Repubblica di Jugoslavia di Macedonia. Si sarebbe in quell'occasione violato l'obbligo di condurre i negoziati in buona fede. Anche nella sentenza in questione ci si è avvalsi del già menzionato art 26 della CVDT.⁸⁷

Nella stessa Convenzione tratta del principio di buona fede anche l'art 31 il quale specifica che "*Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinato da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo*".⁸⁸ Notiamo che la norma in questione specifica che si debba tenere conto degli scopi del trattato. Se consideriamo quindi tale principio in base allo scopo dei trattati sull'Unione europea, ricordando che il

⁸⁵ G. PUMA, "*Negoziato in malafede e cause di invalidità dei trattati internazionali*", Milano, Giuffrè Editore, 2016, p. 395 e 396.

⁸⁶ Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, art 26.

⁸⁷ G. PUMA, "*Negoziato in malafede e cause di invalidità dei trattati internazionali*", Milano, Giuffrè Editore, 2016, p. 397 e 398.

⁸⁸ Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, art 31.

recesso di uno Stato dall'Unione è un processo disfunzionale rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'organizzazione sovranazionale, va da sé che una revoca della notifica di voler recedere sia quindi ammissibile.

3.5 Il principio di leale cooperazione

Il secondo principio a cui la Corte fa un riferimento implicito è quello di leale cooperazione. Uno dei primi accordi in cui la clausola di leale cooperazione è posta in evidenza è l'accordo di associazione concluso tra l'allora CEE e la Turchia nel 1963.⁸⁹ L'art 7 dell'accordo in questione specificava che *“le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'accordo. Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo”*.⁹⁰ Questa facoltà di poter concludere accordi di associazione ha costituito l'unico potere estero per l'Unione finché non si è adottato l'Atto Unico Europeo nel 1987.⁹¹ Ad oggi questo principio è tutelato dall'art 217 del TFUE: *“L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.”*⁹² La norma in questione è accompagnata dall'art 4 del TUE la quale recita che *“in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati”*.⁹³

⁸⁹ E. CUKANI, *“Fuzzy borders dell'Unione europea e principio di leale collaborazione”*, Federalismi.it, 2018, p. 2.

⁹⁰ Ibidem.

⁹¹ Ibidem.

⁹² Ibidem, p.3.

⁹³ TUE, art 4.

La Corte fa così un riferimento implicito alle norme sopra elencate. Si avvale di esse per concludere con l'ammissibilità della revoca della notifica di voler recedere a condizione che la revoca in questione rispetti tali principi.

CAPITOLO IV

IL GOVERNO DELLA BREXIT**4.1 L'ascesa di Boris Johnson**

L'attuale situazione politica del Regno Unito ha modificato radicalmente le condizioni che avevano portato alla sentenza Wightman. Ad oggi non si ragiona più su una permanenza del Regno Unito nell'Unione, allo stesso modo sembrerebbe essere stata superata anche l'idea della Hard Brexit. Dopo le dimissioni di Theresa May, che il 29 marzo del 2019 vide per la terza volta bocciato il suo accordo di recesso alla Camera dei Comuni, Boris Johnson è stato messo a capo del partito conservatore e conseguentemente del governo. Presidenza che è iniziata ufficialmente il 24 luglio del 2019.⁹⁴ Così come la sua predecessora, il capo del governo ha avuto modo di riscontrare varie opposizioni in Parlamento. La fermezza della Camera dei Comuni nel non accettare una Hard Brexit, corredata dalla difficoltà del vecchio governo a far approvare un accordo di recesso, ha portato il nuovo primo ministro ad effettuare una svolta importante nel contesto della Brexit: le elezioni parlamentari del dicembre 2019.

Le votazioni sono state le terze elezioni generali dal 2015 e le prime elezioni svolte durante il mese di dicembre nel Regno Unito in questo secolo. Hanno

⁹⁴ Repubblica.it. *"Gb, Johnson è Primo Ministro: 'Via Dall'Ue Il 31 ottobre Senza Se e Senza Ma."* Repubblica.it, 24 luglio 2019, www.repubblica.it/esteri/2019/07/24/news/boris_johnson_brexit_regno_unito_premier-231900767/.

ovviamente visto il partito conservatore ottenere la maggioranza totalizzando 365 seggi: il più gran successo dal 1987.⁹⁵ Al secondo posto, il partito laburista di Jeremy Corbyn ha ottenuto 202 seggi. Questa mossa è stata decisiva: rispetto alle elezioni del 2017, dalle quali il partito conservatore era uscito indebolito, in queste votazioni il partito è riuscito a guadagnare 47 seggi in più.⁹⁶ Il capo del governo Boris Johnson, avendo acquisito la maggioranza, si è così trovato davanti un percorso libero per far approvare al nuovo Parlamento un accordo di recesso.

L'accordo è stato presentato alla Camera dei Comuni il 20 dicembre 2019, che lo ha approvato con una maggioranza di 358 voti contro 234. Questa vittoria ha rappresentato un passo fondamentale sia per il partito conservatore ma soprattutto per la Brexit in generale.⁹⁷ Ci si è così proposti di fare discutere il testo nella Camera dei Lord entro il 9 gennaio per poi porvi il Sigillo Reale entro il 31 gennaio. In tale data è stata formalizzata la Brexit.⁹⁸

4.2 Il contenuto dell'accordo

L'accordo di recesso è suddiviso in cinque parti, ciascuna riguardante una tematica diversa. Esso rimanda, per ogni argomento trattato, a dei futuri accordi vertenti sulle relazioni tra le parti. Questi verranno concordati durante il periodo di transizione. La prima parte si intitola "*Initial Provisions*", essa tratta in modo generico dei valori che il Regno Unito e l'Unione continueranno a condividere. Tra i valori vengono elencati il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali

⁹⁵ Repubblica.it. "*Elezioni Nel Regno Unito: Tutti i Risultati e Gli Exit Poll in Tempo Reale.*" Repubblica.it, 13 dicembre 2019, www.repubblica.it/esteri/2019/12/11/news/risultati_elezioni_regno_unito_12_dicembre_2019_brexit-242648641/.

⁹⁶ Ibidem.

⁹⁷ Il Sole 24 ORE, "*Brexit, Il Parlamento Dà Il via Libera All'accordo Di Johnson.*", Il Sole 24 ORE, 21 dicembre 2019, www.ilsole24ore.com/art/brexit-parlamento-da-via-libera-all'accordo-johnson-ACgxJf7.

⁹⁸ Ibidem.

e dei principi democratici.⁹⁹ È interessante osservare che, dopo l'uscita, il Regno Unito si rifarà direttamente alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, contrariamente all'Unione la quale rimarrà vincolata alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.¹⁰⁰

“*Economic Partnership*” è il titolo della seconda parte dell'accordo. Quest'ultima descrive aspetti quali gli obiettivi, le merci, i servizi finanziari e la mobilità. È possibile notare che il capitolo inizia con il riconoscimento di entrambe le parti dell'interdipendenza che si è andata a creare tra il Regno Unito e l'Unione negli ultimi 45 anni. L'interdipendenza in questione mostra la consapevolezza, da parte dei due attori, della difficoltà di sviluppare degli accordi sulle future relazioni tra di loro.¹⁰¹ Per quanto riguarda invece le merci, il partenariato economico si propone di garantire l'assenza di tariffe attraverso un accordo di libero scambio.¹⁰² Le dogane verranno applicate in base agli interessi e gli obiettivi generali delle parti. L'accordo specifica che si eviterà la presenza di una frontiera sull'isola d'Irlanda.¹⁰³ A questo proposito è stato allegato all'accordo un *protocollo su Irlanda e l'Irlanda del Nord*. Il documento dispone inoltre che sia garantita la stabilità del mercato attraverso un regime di cooperazione.¹⁰⁴ Per quanto riguarda la mobilità non si applicherà più il principio di libera circolazione tra il Regno Unito e l'Unione, tuttavia si applicherà l'esenzione del visto per le visite di breve durata.¹⁰⁵ Le parti agevoleranno l'ingresso ed il soggiorno per i viaggi legittimi: viaggi effettuati per motivi di ricerca, studio o formazione.¹⁰⁶ A questo proposito l'accordo aggiunge in seguito una clausola fondamentale. Il Regno Unito ha intenzione di lasciare “*impregiudicato il regime della zona di libero spostamento*

⁹⁹ *Political declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom*, 2019/C 384 I/02, punto 6.

¹⁰⁰ *Ibidem*, punto 7.

¹⁰¹ *Ibidem*, punto 16.

¹⁰² *Ibidem*, punto 22.

¹⁰³ *Ibidem*, punti 24 e 25.

¹⁰⁴ *Ibidem*, punto 35.

¹⁰⁵ *Ibidem*, punti 48 e 50.

¹⁰⁶ *Ibidem*, punti 51 e 53.

applicabile tra il Regno Unito e l'Irlanda".¹⁰⁷ Ciò implica che non sarà necessario alcun tipo di visto da parte dei cittadini di entrambe le nazioni per varcare legittimamente le rispettive soglie. L'ultimo aspetto curato dal capitolo verte sull'idea di concorrenza libera e leale. Alla luce della prossimità geografica e dell'interdipendenza economica tra l'Unione e il Regno Unito, si vuole fare in modo che le future relazioni assicurino condizioni di parità.¹⁰⁸

La terza parte è chiamata "*Security Partnership*", essa tratta della costruzione di un partenariato in vista della sicurezza dei cittadini europei ed inglesi.¹⁰⁹ Vi sarà una cooperazione globale, stretta, equilibrata e reciproca delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale. L'accordo stabilisce che, con l'uscita dall'Unione, il Regno Unito sarà considerato uno stato esterno allo spazio di Schengen. Come si è già detto, non riconoscerà infatti la libera circolazione dei cittadini.¹¹⁰ Per quanto riguarda la sicurezza esterna le parti si propongono di cooperare in vista della protezione dei cittadini attraverso strumenti quali L'ONU e la NATO.¹¹¹ Il Regno Unito potrà collaborare con l'Unione anche nelle missioni di natura militare. Questa necessità verrà stabilita caso per caso. Si puntualizza che, qualora il Regno Unito decidesse di collaborare alle missioni PSDC, i contatti tra le parti verrebbero intensificati al fine di favorire una collaborazione efficace in misura proporzionata al contributo britannico.¹¹² Ciò nonostante si vuole fare in modo che entrambe le parti mantengano la propria autonomia strategica e di libertà di azione, dando la possibilità al Regno Unito di collaborare con strutture quali l'Agenzia europea per la difesa; il Fondo europeo per la difesa; e la cooperazione strutturata permanente.¹¹³ L'accordo tratta in seguito della migrazione illegale, vi sarà una cooperazione operativa con Europol contro la criminalità organizzata nel

¹⁰⁷ Ibidem, punto 54.

¹⁰⁸ Ibidem, punto 77.

¹⁰⁹ Ibidem, punto 78.

¹¹⁰ Ibidem, punto 80.

¹¹¹ Ibidem, punto 90.

¹¹² Ibidem, punto 99.

¹¹³ Ibidem, punto 102.

settore immigrazione; una collaborazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera; e un dialogo sugli obiettivi condivisi per contrastare la migrazione illegale a monte.¹¹⁴ Il capitolo tratta infine della lotta al terrorismo. Per farvi fronte il partenariato si propone di sostenere la condivisione di migliori prassi da eseguire, la cooperazione con organismi di analisi delle informazioni e un dialogo ravvicinato sulle minacce emergenti.¹¹⁵

La quarta parte dell’accordo è intitolata “*Institutional and Other Horizontal Arrangements*”. Essa tratta di temi quali quello della *governance* in cui si specifica che le parti intratterranno un dialogo regolare allo scopo di assicurare il miglior svolgimento delle relazioni future.¹¹⁶ Si prevede inoltre il sostegno di un dialogo tra il Parlamento europeo ed il Parlamento del Regno Unito perché i due organi legislativi possano entrare in comunicazione in vista delle future relazioni tra le parti.¹¹⁷ Al fine di gestire e sorvegliare le future relazioni, si prevede che le parti istituiscano un comitato misto. Questo dovrebbe avere un proprio statuto interno, riunirsi con frequenza ed essere composto da rappresentanti di entrambe le parti.¹¹⁸ Al comitato in questione verrebbe riconosciuto un compito fondamentale, ovvero quello di facilitare la risoluzione delle controversie. Ma l’accordo specifica che qualora non si riesca a raggiungere una soluzione soddisfacente per le parti, al comitato sarebbe conferito il potere di chiamare in causa un collegio arbitrale con potere vincolante.¹¹⁹ Allo stesso modo è prevista una particolare disposizione per la quale, se la materia in questione verte sul diritto comunitario, il collegio arbitrale dovrebbe adire alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.¹²⁰

L’ultima parte dell’accordo è intitolata “*Forward Process*”, essa tratta delle successive tappe da compiere per perfezionare la fuoriuscita del Regno Unito

¹¹⁴ Ibidem, punto 114.

¹¹⁵ Ibidem, punto 115.

¹¹⁶ Ibidem, punto 122.

¹¹⁷ Ibidem, punto 125.

¹¹⁸ Ibidem, punti 126 e 127.

¹¹⁹ Ibidem, punto 130.

¹²⁰ Ibidem, punto 131.

dall'Unione. Uno dei punti più salienti dell'accordo è presente proprio in questa parte. Si tratta della clausola voluta dal primo ministro per impedire un'ulteriore proroga all'entrata in vigore degli accordi sulle future relazioni tra le parti oltre la fine del 2020.¹²¹ Ciò è significativo anche per via del fatto che la detta clausola costituisce una delle principali differenze tra l'accordo proposto dall'attuale governo e quello che era stato proposto dal governo May. Un altro tema trattato dall'ultimo capitolo diversamente approcciato dal nuovo governo è quello riguardante l'Irlanda. L'accordo specifica che le parti debbano impegnarsi a mantenere il processo di pace in Irlanda del Nord, tutelando quindi l'accordo del venerdì santo concluso tra il Regno Unito e Repubblica d'Irlanda il 10 aprile del 1998.¹²²

4.3 Il confine irlandese

Un ultimo aspetto sul quale è il caso di soffermarsi riguarda proprio la questione del confine tra Repubblica d'Irlanda ed Irlanda del Nord. Questa ha costituito uno dei temi più complessi dell'accordo di uscita. Con il distacco del Regno Unito dall'Unione si andrebbe a creare un confine fisico tra il Regno Unito costituito dall'Irlanda del Nord, e l'Unione europea costituita dalla nazione irlandese. A questo punto, al fine di evitare la chiusura dell'isola irlandese nei confronti del Regno Unito, si è pensato di proporre una clausola backstop.¹²³ Questa clausola permette di mantenere la libera circolazione tra Irlanda e Irlanda del Nord. In base a questa disposizione, all'Irlanda del Nord verrebbe concesso di rimanere nel territorio doganale del Regno Unito ma sarebbe al contempo

¹²¹ Ibidem, punto 135.

¹²² Ibidem, punto 136.

¹²³ "BREXIT: CHE COS'E' IL BACKSTOP DEL CONFINE IRLANDESE." *BREXIT: CHE COS'E' IL BACKSTOP DEL CONFINE IRLANDESE*, www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-che-cose-il-backstop-del-confine-irlandese.

soggetta ad alcuni obblighi dell'Unione doganale europea.¹²⁴ Il rischio intrinseco della situazione irlandese è che un confine di blocco tra le due Irlande possa risvegliare la guerra civile. Una guerra che aveva base religiosa e per molti anni ha afflitto quel territorio provocando morte e disordine. Quest'ultima era stata arrestata solo grazie agli accordi del venerdì santo del 1998 che liberalizzarono la mobilitazione dei cittadini tra i confini.¹²⁵ Accordi il cui rispetto è, nel contesto della Brexit, di fondamentale importanza.

Ad oggi lo scenario internazionale dipende in grandissima parte dagli svolgimenti e dai futuri accordi che vi saranno durante l'anno di proroga che avrà la sua scadenza a fine 2020. Si è detto inizialmente che ad oggi il rischio di una Hard Brexit sembra essere stato superato dall'approvazione dell'accordo di recesso. Ciò vuol dire che l'attuale governo riuscirà anche a mettere in atto un distacco netto tra l'Unione ed il Regno Unito, ratificando tutti gli accordi menzionati vertenti sulle future relazioni tra le parti nel lasso di tempo costituito dal periodo di transizione?

¹²⁴ Q.F, "Brexit: Turismo, Diritti e Confine in Irlanda. Ecco Cosa Succede Col Divorzio Del Regno Unito Dall'Europa.", Il Fatto Quotidiano, 30 gennaio 2020, www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/30/brexit-turismo-diritti-e-confine-in-irlanda-ecco-cosa-succede-col-divorzio-del-regno-unito-dalleuropa/5690111/.

¹²⁵ A. FIORAVANTI, "Irlanda Del Nord, Ritorno All'inferno: La Brexit Ha Rovinato Tutto (e L'Ira Sta Tornando)." Linkiesta, 27 aprile 2019, www.linkiesta.it/it/article/2019/04/27/irlanda-del-nord-cosa-succede-brexit-ira-attentati/41949/.

CONCLUSIONE

Si può dunque affermare che ad oggi la sentenza Wightman abbia una funzione puramente teorica e consultiva. Il Regno Unito, con l'avvento del nuovo governo, sembra aver preso la strada di un'uscita ordinata con l'approvazione di un apposito accordo di recesso, che è stato approvato sia dal Parlamento europeo che da quello anglosassone. Ad ogni modo la possibilità di revocare unilateralmente la notifica dell'intenzione di voler recedere dall'Unione rimarrà valida per i futuri Stati che mostrino tale intenzione a patto che tale revoca sia messa in atto prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso. Non sarà quindi necessaria una pronuncia unanime del Consiglio europeo sulla detta revoca, come lo avevano sostenuto il Consiglio e la Commissione, in quanto la questione riguardante gli abusi si è risolta facendo appello ai principi di buona fede e di leale cooperazione.

Oltretutto si ricordi che essendo l'unione dei popoli europei uno degli obiettivi dell'Unione europea, l'ostacolare il ripensamento di uno Stato riguardante la decisione di recedere dalla stessa Unione risulterebbe un comportamento controproducente. La sentenza Wightman colma così una lacuna di cui all'articolo 50 del TUE.

Ad oggi lo scenario internazionale rimane in un clima complessivamente incerto. Il tempo durante il quale il Regno Unito e l'Unione si propongono di concludere un accordo commerciale, che definisca le reciproche relazioni

economiche successivamente al recesso, è decisamente limitato. Davanti a tali condizioni sorgono in modo naturale alcune domande:

Riuscirà il governo a rispettare la tanto voluta clausola sull'impossibilità di prorogare nuovamente il termine del periodo di transizione? Qualora così non fosse, a quali conseguenze porterebbe tale fallimento?

Da tali quesiti riecheggia il timore della Hard Brexit, una questione momentaneamente sospesa, ma forse non del tutto conclusa. È possibile affermare che la Brexit abbia rappresentato il primo grande fallimento dell'Unione europea. Ma un aspetto da non sottovalutare riguarda le conseguenze che quest'ultima è stata in grado di apportare nella visione europea degli Stati membri: molti paesi discutono ad oggi di ipotetiche uscite dall'Unione, ipotizzando scenari fittizi nei quali il ritorno dello Stato sovrano garantirebbe il nuovo sorgere dell'economia. Si va così perdendo quell'ideale di impronta prettamente illuminista che incoraggiava la cooperazione tra gli Stati al fine di instaurare un clima generale che garantisca la pace e la sicurezza collettiva.

ABSTRACT

This paper aims to cover a major event in the recent political scene: Brexit. To do so, it will analyze both the political and juridical situation in which the separation of the United Kingdom from the European Union should occur. This paper will particularly be concerned with the Wightman sentence issued by the Court of Justice, which ruled that the British government could unilaterally withdraw the notification given to the European council on the 27 of march 2017, informing them of their intention of leaving the EU.

The first two chapters will explore the historical and political events in the time period stretching from the consultative referendum on the subject of leaving the EU and held on the 23 June 2016, to the official exit of the UK, dated the 31 January 2020.

Two more chapters will be dedicated to the juridical aspect of the proceedings. The focus will be on the Art. 50 of the TEU which allows a Member State to exit the European Union. It is the first mention of such a possibility since the European Constitution, which had included it, never came into effect.

On the 23 of June 2016 the then-prime minister David Cameron called for a consultative referendum asking for the British citizens' preference on their EU membership. Against his predictions and wishes, the Leave faction won thus leading to the concrete possibility of Brexit. The country was torn: 51,89% of the citizens voted "Leave", meaning just about a majority supported Brexit. Following

this referendum, May rose to power and lead the government from 2016 to 2019, with the objective of getting the House of Commons to approve a deal negotiated with the European Union. Three deals failed to pass their scrutiny with the last failure causing Theresa May's resignation.

During this period various outcomes were possible. The best one seemed to be an exit from the European Union with a suitable deal. Another, less attractive and definitive more uncertain, would have been an exit without deal: the so-called *Hard Brexit*.

However, some hypothesized about a third option which this paper will focus on: The United Kingdom could have unilaterally recalled the announcement made to the European Council on the subject of leaving the Union. This outcome would have seen the UK remaining in the international organization.

To evaluate the legitimacy of this hypothesis this paper will analyze Art. 50 of the TEU regarding the exit process. As mentioned before, no articles allowed for such a possibility before of the Lisbon reform. This absence can be justified by the fact that one of the aims of the Union is creating an ever-strengthening partnership between the European people. Given this objective, an article providing a procedure to leave the organization would have been counterproductive.

An essential feature of this article is the unilaterality of this procedure meaning that the Member State could single-handedly trigger it. This gives the Member State a sovereign power thanks to which it can re-voke the sovereignty yielded to the international organization. This feature was present in the article mainly for formal reasons, the intention was not that of encouraging Member States to leave the Union.

After the notification of the United Kingdom's will to leave the Union, Art. 50 imposes the need for a negotiation between the European Union and the Withdrawing State. During this negotiation a deal needs to be reached to regulate

the future relations between the Union and the Withdrawing State. Art. 50 additionally establishes that if the said-deal was not reached 2 years after the notification, then the State would automatically leave the European Union without a deal. The dual way of interpreting this deadline will be highlighted in the paper. On one hand this deadline confers the Union more power by giving it a mean to pressure the Withdrawing State. This capability is enhanced by the fact Art. 50 requires the deal to be approved by both the Withdrawing State and by the European Parliament. On the other hand, this clause also allows the State to maintain a “unilateral” will to leave, meaning the power to leave independently. Pushing back the deadline not only requires the unanimous approval of the European Council but, more importantly, also that of the Withdrawing State.

However, Art. 50 exhibits a lacuna responsible for various hypothesis and issues which eventually led to the Wightman sentence. This lack concerns the possibility of the Withdrawing State to recall the notification given to the European Council about leaving the Union, meaning remaining a Member State. If this was permissible, the possible scenarios regarding the relationships between the Union and the United Kingdom wouldn't be two any longer but three: leaving the Union with a deal; leaving without a deal; remaining in the Union.

During the Wightman sentence the applicants to the main proceedings argued that the United Kingdom do have this power of withdrawing the notification. They insist that this possibility is available to them not thanks to Art. 50, which doesn't offer guidance in this sense, but by the CVDT of 1969. Art. 68 of this Convention mentions the power of a Member State to withdrawal from a treaty before its ratification. This article could therefore shed light on the lacks of Art. 50.

The Commission and the Council of the Union had a discussion on this subject: they both claim that the withdrawal of the leaving notification is possible but not when done unilaterally, contrary to what the applicants and interveners

affirm. The Commission and the Council of the Union argue that if this was possible, then it would be possible for the Withdrawing State to misuse it. This mechanism would allow the State to use the withdrawal to push back the deadline or to reach a more advantageous deal. According to the Commission and the Council of the Union the withdrawal should therefore be consensual in the sense that it would require the unanimous approval of the European Council.

The Court solved the question by leveraging on the principles of bona fides and cooperation. Those two principles are to be respected during the negotiation between the Union and the Withdrawing State, which therefore can't engage in any kind of misuse. Given these conditions the Court ruled that a unilateral withdrawal was permissible. The reason why lies in the fact that requiring a unanimous approval for the withdrawal of the notification would be troublesome. To understand this position, it is important to remember that the objective of the European Union is strengthening the relation between Member States. The impossibility of withdrawing a well-underway notification to leave can be compared to obliging the State to leave the organization against its wish. It is clear to see how such action would contradict the Union's principles and therefore would be counterproductive.

The final part of this thesis will put under scrutiny the take of the UK government on Brexit. Boris Johnson's government managed to make the House of Commons pass the Brexit deal, a feat that Theresa May's government didn't manage to achieve. To fulfill this objective the Prime Minister had to call for new parliamentary elections, which led him to obtain a strong parliamentary majority and consequently to obtain the approval of his Brexit deal. This deal determines on which matters the two sides of the deal still need to agree upon: this is to say that in itself this deal doesn't provide exact guidance on many political and commercial matters but rather agrees on the topics that need to be discussed in the future. This paper will explore in detail what those topics are. It is interesting to

highlight that the British government inserted a clause in the deal intended to stop the possibility of extensions after the end of the 2020 deadline.

It seems like the United Kingdom's challenging political time is far from over since it now has less than a year to agree upon a multitude of important commercial and political deals. This means that the possibility of a Hard Brexit is yet to be fully avoided.

BIBLIOGRAFIA

BARATTA R., *“Lezioni di diritto dell’Unione Europea”*, Roma, Luiss press University, 2017.

CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI.

CRESPI S., *“Spunti di riflessione a margine della sentenza della corte di giustizia relativa al diritto degli stati membri di revocare la notifica di recesso dall’Unione Europea”*, Eurojus, 2019.

CUKANI E., *“Fuzzy borders dell’Unione europea e principio di leale collaborazione”*, Federalismi.it, 2018.

MIGLIO A., *“Brexit e il dilemma del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall’art.50 TUE”*, federalismi.it, 21 settembre 2016.

PUMA G., *“Negoziato in malafede e cause di invalidità dei trattati internazionali”*, Milano, Giuffrè Editore, 2016.

RONZITTI N., *“Introduzione al diritto internazionale”*, Torino, G.Giappicchelli Editore, febbraio 2016.

SAVASTANO F., *“Prime osservazioni sul diritto di recedere dall’Unione Europea”*, Federalismi.it, 25 novembre 2015.

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA.

TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA.

SITOGRAFIA

“BREXIT: CHE COS'E' IL BACKSTOP DEL CONFINE IRLANDESE.”

BREXIT: CHE COS'E' IL BACKSTOP DEL CONFINE IRLANDESE,

[www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-che-cose-il-backstop-del-confine-irlandese.](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-che-cose-il-backstop-del-confine-irlandese)

“C'è Il Nuovo Governo Di Theresa May.” *Il Post*, 14 luglio 2016,

www.ilpost.it/2016/07/13/theresa-may-prim-ministro/

30 marzo 2017,

BOCCHIA P., “Domande e Risposte: Articolo 50 Del Trattato Sull'Unione Europea.” *Italia - European Commission*, 18 aprile 2017,

ec.europa.eu/italy/news/20170418_art50_domande_risposte_it.

DE GREGORIO A., “*Brexit, i Risultati Del Referendum Gran Bretagna Fuori Dall'Ue Cameron s: 'Serve Nuova Leadership'La Sterlina Crolla, Mercati Nel Panico.*”, Corriere Della Sera, 24 giugno 2016,

www.corriere.it/esteri/brexit/notizie/dentro-o-fuori-gran-bretagna-decide-voto-rallentato-pioggia-6229e96a-3977-11e6-b0cd-400401d1dfdf.shtml.

FIORAVANTI A., “*Irlanda Del Nord, Ritorno All'inferno: La Brexit Ha Rovinato Tutto (e*

L'Ira Sta Tornando).” *Linkiesta*, 27 aprile 2019,
www.linkiesta.it/it/article/2019/04/27/irlanda-del-nord-cosa-succede-brexite-ira-attentati/41949/.

FODERI A., “Il Trionfo Di Boris Johnson Alle Elezioni Nel Regno Unito.”
Wired, *Wired*, 13 dicembre 2019, .
www.wired.it/attualita/politica/2019/12/13/elezioni-regno-unito-vittoria-johnson/

FRANCESCHINI E., “*Brexit, La May e L'inatteso Alleato Cameron: ‘Anche Io Sempre Euroscettico.*” *Repubblica.it*,
www.repubblica.it/esteri/2017/03/30/news/brexit_il_giorno_dopo_avvio_iter-161780566/?refresh_ce.

GALLORI P., “*Gb, Theresa May è La Premier Della Brexit. ‘Accetto La Sfida’. E La Ue Dovrà Vedersela Con Boris Johnson.*”, *La Repubblica*, 14 luglio 2016,
www.repubblica.it/esteri/2016/07/13/news/theresa_may-143965616/.

Il Sole 24 ORE, “*Brexit, Il Parlamento Dà Il via Libera All'accordo Di Johnson.*”, *Il Sole 24 ORE*, 21 dicembre 2019, www.ilsole24ore.com/art/brexit-parlamento-da-via-libera-all'accordo-johnson-ACgxJf7.

MAGNANI A., “*Brexit Verso Il Rinvio, Ecco i Tre Scenari Entro Il 14 Marzo.*”, 26 febbraio 2019, *Il Sole 24 ORE*, www.ilsole24ore.com/art/may-apre-un-rinvio-brexit-londra-potrebbe-votare-europee--ABWinPYB.

PASCALE L., “*Come La Groenlandia Lasciò L'Ue, Unico Precedente Alla Brexit.*” *Eunews*, 5 marzo 2016, www.eunews.it/2016/03/04/come-la-groenlandia-lascio-lue-unico-precedente-alla-brexit/52455.

Q.F, “*Elezioni Gran Bretagna 2017, May: ‘Nuovo Governo per Un Paese Sicuro e La Brexit’. Accordo Con Unionisti Nord-Irlandesi.*”, Il Fatto Quotidiano, 9 giugno 2017, www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/09/elezioni-gran-bretagna-2017-risultati-tory-testa-ma-senza-maggioranza-may-perde-la-sfida-ipotesi-governo-con-unionisti/3646796/

Q.F, “*Brexit, La Camera Dei Comuni Boccia Di Nuovo L'accordo Tra Theresa May e L'Ue.*”, Il Fatto Quotidiano, 12 marzo 2019, www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/12/brexit-la-camera-dei-comuni-boccia-di-nuovo-laccordo-tra-may-e-unione-europea/5031729/.

Q.F, “*Brexit: Turismo, Diritti e Confine in Irlanda. Ecco Cosa Succede Col Divorzio Del Regno Unito Dall'Europa.*”, Il Fatto Quotidiano, 30 gennaio 2020, www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/30/brexit-turismo-diritti-e-confine-in-irlanda-ecco-cosa-succede-col-divorzio-del-regno-unito-dalleuropa/5690111/.

Repubblica.it. “*Brexit, Passa La Legge Cancella Norme Europee. May Si Salva.*”, Repubblica.it, 12 settembre 2017, www.repubblica.it/esteri/2017/09/12/news/brexit_passa_la_legge_cancella_norme_europee_may_si_salva-175236990/.

Repubblica.it. “*Elezioni Nel Regno Unito: Tutti i Risultati e Gli Exit Poll in Tempo Reale.*” Repubblica.it, 13 dicembre 2019, www.repubblica.it/esteri/2019/12/11/news/risultati_elezioni_regno_unito_12_dicembre_2019_brexit-242648641/.

Repubblica.it. “*Gb, Johnson è Primo Ministro: ‘Via Dall'Ue Il 31 Ottobre Senza Se e Senza Ma.*” Repubblica.it, 24 luglio 2019, www.repubblica.it/esteri/2019/07/24/news/boris_johnson_brexit_regno_unito_pr

emier-231900767/.

SCAVUZZO D., “*REGNO UNITO: PUBBLICATO IL GREAT REPEAL BILL.*”
DEJALEXonBrexit, 28 luglio 2017, www.dejalexonbrexit.eu/regno-unito-pubblicato-il-great-repeal-bill/.

Tgcom24, “*Brexit, La Storia Si Ripete: 41 Anni Fa Gli Inglesi Andarono Alle Urne per Rispondere Allo Stesso Quesito.*” Tgcom24, 21 giugno 2016,
www.tgcom24.mediaset.it/mondo/brexit-la-storia-si-ripete-41-anni-fa-gli-inglesi-andarono-alle-urne-per-rispondere-allo-stesso-quesito_3015662-201602a.shtml

GIURISPRUDENZA

Conclusioni alla causa Wightman, ECLI:EU:C:2018:978

Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman, C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999

Sentenza del 16 giugno 1998, Racke, C-162/96, ECLI:EU:C:1998:293

Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C-327/18, ECLI:EU:C:2018:733

Sentenza del 22 novembre 2012, Sanchez, C-410/11, ECLI:EU:C:2012:747

Sentenza del 25 febbraio 2010, Brita, C-386/08, ECLI:EU:C:2010:91

Sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C-72/15, ECLI:EU:C:2017:236